Pirola
Pennuto
Zei

Gestione fiscale e strategica delle auto aziendali



Indice

- **Deducibilità IRES dei costi → Art. 164 TUIR**
  - Regole generali – limiti;
  - Veicoli a deducibilità integrale 100%;
  - Veicoli a deducibilità limitata (20% / 70%);
  - Leasing;
  - Noleggio;
  - Acquisto diretto.
- **Trattamento IVA → 19-bis1 del D.P.R. 633/72**
- **Regole generali IRAP**

Il Veicolo

La nozione di veicolo è fornita dall'art. 46 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/4/1992 (Codice della strada) a norma del quale si intendono per veicoli **tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo**.
Non rientrano nella definizione di veicolo: a) le macchine per uso di bambini, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento, e b) le macchine per uso di invalidi, rientranti tra gli ausili medici secondo le vigenti disposizioni comunitarie, anche se asservite da motore.

L'art. 164 del TUIR regola il trattamento fiscale di **taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'esercizio di imprese**, limitando, con riferimento ad alcuni, la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi.

La norma di riferimento richiama alcuni mezzi a motore, di seguito individuati:

- ❑ i ciclomotori;
- ❑ i motoveicoli;
- ❑ gli autoveicoli.

Regole Generali

Sono **esclusi** dalla disciplina di cui all'art. 164 del TUIR (cfr. C.M. 48/98 e circ. Agenzia delle Entrate 19.1.2007 n. 1, § 17.2 B):

- tutti i **mezzi di trasporto non a motore**, quali ad esempio biciclette e gondole;
- i mezzi di trasporto a **motore alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività d'impresa**, anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali (es. i veicoli acquistati dalle concessionarie che sono rivenduti e danno origine a ricavi e possono essere utilizzati per un breve periodo a scopo dimostrativo);
- i veicoli non espressamente indicati dall'art. 164 del TUIR, quali, ad esempio, autobus, autocarri, trattori stradali, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autotreni, autoarticolati ed autosnodati, mezzi d'opera.

Per tali veicoli le spese sostenute e gli altri componenti negativi sono deducibili sulla base delle **regole generali di determinazione del reddito d'impresa** ex art. 109 del TUIR, secondo il **principio di inerenza**.

Regole Generali

Rientrano, ad esempio, nella nozione di **spese e altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto**:

- l'ammortamento del costo d'acquisto;
- i canoni di leasing;
- le spese di impiego, quali carburanti, lubrificanti, ecc.;
- le spese di custodia (es. autorimessa);
- le spese di manutenzione e di riparazione;
- l'IVA oggettivamente indetraibile.

Le **spese di impiego** degli autoveicoli (es.: carburante, assicurazione, bollo auto, pedaggi autostradali, lavaggio ecc.) seguono la regola di deducibilità del veicolo a cui si riferiscono.

I due limiti di deducibilità

I limiti di deducibilità sono due:

1. il limite **percentuale** di deducibilità basato sulla **presunzione**;
2. il limite sul **costo di acquisto** che varia a seconda del tipo di veicolo ed è pari a:
   - ❑ euro **18.075,99** per le autovetture e gli autocaravan (25.822,84 per agenti);
   - ❑ euro 4.131,66 per i motocicli;
   - ❑ euro 2.065, 83 per i ciclomotori.

Soggetti	Utilizzo dei veicoli	% deducibilità
Imprese	Esclusivamente strumentali all'attività d'impresa	100%
	Adibiti ad uso pubblico	100%
	Utilizzati dai dipendenti (auto in uso promiscuo)	70%
	Altri utilizzi aziendali	20%
Agenti e rappresentanti		80%

Veicoli a deducibilità integrale 100%

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli utilizzati dalle imprese sono **integralmente deducibili** solo nei seguenti casi tassativamente indicati dall'art. 164, c. 1, lett. a:

- veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli, aeromobili da turismo, navi e imbarcazioni da diporto), **usati esclusivamente come beni strumentali**, ossia veicoli indispensabili per lo svolgimento dell'attività, senza i quali l'attività non è neppure configurabile (circ. n. 48/98). Rientrano in quest'ambito, per esempio, le autovetture delle imprese di autonoleggio e delle autoscuole;
- veicoli adibiti ad uso pubblico, ossia veicoli la cui destinazione ad uso pubblico è riconosciuta da un **atto proveniente dalla pubblica amministrazione** (circ. n. 48/98), come, per esempio, le autovetture utilizzate dai taxisti o dalle imprese che effettuano attività di noleggio con conducente.
- Sono, inoltre, integralmente deducibili, le spese e gli altri componenti negativi relativi a veicoli non ricompresi nell'art. 164, c. 1, lett. a, a condizione che siano **inerenti** all'attività d'impresa. Si tratta di **veicoli strumentali per natura**, come, per esempio, gli autocarri.

Veicoli a deducibilità integrale 100%

Veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa	**Veicoli adibiti a uso pubblico**	**Veicoli diversi dalle autovetture, autocaravan, motocicli e ciclomotori (nel rispetto del principio di inerenza)**
Sono i veicoli senza i quali l'attività imprenditoriale non può essere esercitata (autonoleggio, autoscuole, auto per la vigilanza ecc.): › autovetture; › autocaravan; › ciclomotori; › motocicli.	Ci si riferisce ai veicoli il cui utilizzo è riconosciuto da un atto emanato dalla PA: › taxi; › noleggio con conducente; › ecc.	Si tratta sostanzialmente di veicoli strumentali per natura: › autocarri; › autosnodati; › ecc.

* Nello schema non vengono riportati i veicoli beni merce, ovvero quei veicoli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività d'impresa. Tuttavia, come desumibile dai criteri generali dell'ordinamento tributario, anche in questo caso, non vi sono limitazioni fiscali sulla deducibilità dei costi.

Veicoli a deducibilità limitata

Veicoli c.d. <u>non assegnati</u> – 20%

L'art. 164, c. 1, lett. b del Tuir stabilisce che le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli (autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli):

- ❑ non usati esclusivamente come beni strumentali,
- ❑ né adibiti ad uso pubblico,
- ❑ né assegnati in uso promiscuo ai dipendenti,

sono deducibili nella misura del **20%.**

Tale limite è stabilito dal legislatore come presunzione assoluta di **utilizzo promiscuo** che non ammette prova contraria. Il contribuente, tra l'altro, non può proporre interpello disapplicativo in quanto l'art. 164 non è una disposizione antielusiva, ma una norma di sistema finalizzata a forfettizzare l'uso privato dei veicoli (ris. 190/2007, circ. 9/2016).

Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore utilizzati nell'**attività professionale** sono deducibili nel limite del **20%** (art. 164 del TUIR).

Veicoli a deducibilità limitata

Veicoli c.d. assegnati in uso promiscuo ai dipendenti – 70%

Gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti beneficiano di un regime fiscale **più favorevole di quello ordinario**, in quanto la percentuale di deducibilità delle spese è pari al **70%** (anziché al 20%) e inoltre non esiste un limite al costo di acquisizione del veicolo.

È necessaria:

- **Idonea documentazione** (per esempio da una clausola del contratto di assunzione, da un contratto di comodato o da una lettera di assegnazione);
- l'autovettura deve essere assegnata al dipendente **per la maggior parte del periodo d'imposta** del datore di lavoro.

Per gli **Agenti** il limite % di deducibilità è fissato all'**80%** e quello sul costo di acquisto ad Euro 25,822,84 (5,164,57 sul noleggio).

Leasing

Il cespite acquisito dalla società di leasing viene dato in uso - dietro pagamento dei canoni contrattuali - all'utilizzatore, che ne assume la **disponibilità e tutti i rischi e benefici** e che, al termine del contratto, può diventarne proprietario tramite il versamento del prezzo di riscatto.

È necessario scorporare gli **interessi passivi** impliciti nei canoni in quanto sono **indeducibili ai fini Irap**. Secondo la Circolare 47/E/2008, anche gli interessi passivi sostenuti per l'acquisto degli automezzi tramite contratti di finanziamento soggiacciono alle medesime limitazioni stabilite per qualsiasi altra spesa o componente negativo relativi agli autoveicoli.

Durata temporale:

- i mezzi di trasporto destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni **strumentali** nell'attività propria dell' impresa e i veicoli adibiti ad uso pubblico, i canoni di locazione finanziaria ad essi relativi sono integralmente deducibili a condizione che la durata del contratto **non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento;**
- gli **autoveicoli assegnati** in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti per la maggior parte del periodo d' imposta, i canoni di locazione finanziaria ad essi relativi sono deducibili nella misura del 70% a condizione che la durata del **contratto non sia inferiore alla metà del periodo di ammortamento;**
- gli autoveicoli aziendali il cui utilizzo **non è strumentale** all'attività d' impresa, i canoni di locazione finanziaria ad essi relativi sono deducibili nella misura del 20% per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente tabellare di ammortamento (48 mesi).

Leasing

Calcolo del rapporto di deducibilità - da applicare al canone in aggiunta al limite del 20% - che nel caso delle autovetture è così definito:

$$\frac{\textit{minore tra } \{18.075{,}99 \textit{ e costo sostenuto dal concedente}\}}{\textit{costo sostenuto dal concedente}}$$

(comprensivo di iva indetraibile)

Esempio

- Costo sostenuto dalla società di leasing compresa IVA indetraibile: 69.027 euro;
- Durata del contratto= 48 mesi ;
- Costo del leasing per l'utilizzatore: 87.083 euro.

Per calcolare il canone deducibile, bisogna innanzitutto definire il rapporto di deducibilità:

$$\textit{Rapporto di deducibilità} = \frac{18.075}{69.027} = 26\%$$

Tale rapporto di deducibilità va applicato al canone di competenza unitamente al limite di deducibilità del 20%: $\textit{Canone deducibile} = (21.761 \; x \; 26\% \; x \; 20\% = 1.142)$

Noleggio

Nei contratti di noleggio è previsto che l'utilizzatore, oltre ad avere la disponibilità del mezzo di trasporto, è sollevato da una serie di incombenze, quali la manutenzione ordinaria e straordinaria, il pagamento della tassa di proprietà, dell'assicurazione ecc..

Il limite di deducibilità sul canone di noleggio è fissato su base annua ad **Euro 3,615,20** e, pertanto, va ragguagliato ai giorni di durata del noleggio.

Esempio
In data 27 febbraio viene stipulato un contratto di noleggio di un'autovettura con scadenza 30 giugno.
Il canone pagato per tale periodo è pari a 4.000,00 euro.
In questo caso, bisognerà rideterminare il tetto massimo di deducibilità, in funzione del periodo considerato (e cioè dal 27 febbraio al 30 giugno, pari a 123 giorni). Pertanto si avrà:
3.615,20 × 123 : 365 = 1.218,05 euro

La quota deducibile è pari a 1.218,05 × 20% = 243,61 e la quota indeducibile, per differenza, è pari a 3.756,39.

Noleggio

Nel noleggio "full service" il predetto limite opera **solo** per il **noleggio puro** e **non per le spese di gestione** (manutenzione, assicurazione ecc.), che pertanto sono deducibili senza alcun tetto di spesa. È necessario, però, che i costi di noleggio e i costi di gestione siano **esposti in fattura separatamente.** In caso contrario anche le spese di gestione concorrono al raggiungimento del limite di spesa fiscalmente riconosciuto.

Esempio

- Canone annuo di noleggio= 10.000 euro
- Spese di gestione = 4.000 euro

Poiché il canone di noleggio è superiore al limite annuo fiscalmente riconosciuto (10.000>3.615) sarà possibile dedurre un importo pari al 20% di 3.615 euro:
Canone di noleggio deducibile = 20% x 3.615 = 723
Le spese di gestione, invece, saranno deducibili al 20% senza l'applicazione di alcun limite (purché evidenziate in fattura separatamente):
Spese di gestione deducibili = 20% x 4.000 = 800

Acquisto diretto

L'ammortamento del costo d'acquisto è deducibile, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 164 del TUIR, in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei coefficienti di ammortamento di cui al DM 31.12.88, pari in generale per le autovetture al **25% (4 anni).**

Esempio

Si consideri il caso di acquisto di un'autovettura per 30.000 euro (senza considerare l'IVA, per semplicità espositiva). Il costo di acquisto è però riconosciuto sul piano fiscale solo fino a 18.075,99 euro. Ne consegue che:

- l'eccedenza di costo di acquisto (11.924,01 = 30.000 - 18.075,99) **non** può essere dedotta attraverso il processo di ammortamento;
- il costo di acquisto sostenuto fino a 18.075,99 euro può invece essere dedotto mediante il processo di ammortamento, fermo restando però che l'ammontare deducibile è limitato al 20% dell'importo riconosciuto.

La quota di ammortamento deducibile dall'impresa nell'esercizio è quindi pari a **903,77 euro** (18.075,99 x 20% x 25%).

1° esercizio ammortamento al 50%.

Trattamento IVA

La detrazione Iva sui veicoli stradali a motore è ammessa in quota fissa: se il veicolo è utilizzato **esclusivamente per le esigenze dell'attività economica, l'imposta è recuperabile interamente,** mentre diversamente spetta per il **40%** (art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del Decreto Iva).

Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

La limitazione forfettaria del 40% ex art. 19-bis1, comma 1, lett. c) secondo periodo, **non si applica**, in ogni caso, quando il veicolo acquistato sia **utilizzato integralmente nell'esercizio di impresa** nonché nel caso in cui lo stesso sia acquistato da agenti e rappresentanti di commercio e da soggetti passivi per i quali i veicoli stradali a motore formano **oggetto dell'attività propria dell'impresa**.

Per poter dedurre i costi e detrarre l'iva relativa a rifornimenti di carburante è necessario richiedere la **fattura elettronica** e saldare gli acquisti dei carburanti con **mezzi di pagamento tracciabili**.

Trattamento IVA

La detrazione Iva ridotta al 40% è prevista anche per le **modifiche**, le **riparazioni** e le **manutenzioni**, nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi **lubrificanti e carburanti**. Non è possibile, quindi, dimostrare un utilizzo maggiore del bene o del servizio.

Tuttavia, è ammesso l'esercizio integrale della detrazione quando:

1. il veicolo rientra **nell'oggetto dell'attività propria del soggetto passivo nell'esercizio della sua attività**;
2. il veicolo viene utilizzato come **taxi**;
3. il veicolo viene utilizzato ai fini di formazione da una **scuola guida**;
4. il veicolo viene utilizzato per **noleggio o leasing**;
5. il veicolo viene utilizzato da **rappresentanti di commercio**.

Regole generali IRAP

Costi deducibili senza applicazione delle limitazioni IRES in base al **principio di inerenza**. L'ordinanza n. 15115/2018 conferma che il principio di inerenza rilevante ai fini IRAP è quello **civilistico**, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili.

Il contribuente ha l'onere di provare l'**inerenza del costo**, inteso quale riferibilità dello stesso all'attività d'impresa.

In caso di **veicoli in leasing**, attenzione agli **interessi indeducibili ai fini IRAP**.

Grazie per l'attenzione

Pirola Pennuto Zei

Leonardo Nassani
Senior Associate

Via Vittor Pisani, 26 - 20124 Milano (Italy)
M +39 342 6130720
T +39 02 66995489
E Leonardo.Nassani@studiopirola.com
W www.pirolapennutozei.it

